

DISPOSIZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2009/2010 – 2010/2011.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n.26-98/Leg., concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria", spetta al funzionario coordinatore pedagogico provvedere all'assunzione a tempo determinato di personale insegnante per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa della scuola e accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare.

Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e della successiva delibera della Giunta provinciale n. 1281 del 15/06/2007 concernente "Attuazione dell'articolo 49 comma 2 lettera b) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente e non docente del "Sorastant de la scola ladina", tale funzione spetta altresì al dirigente dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, "Sorastant de la scola ladines", di seguito denominato Sorastant al quale sono affidati i compiti di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali della Valle di Fassa e le altre funzioni già attribuite ai coordinatori pedagogici dall'articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

I coordinatori pedagogici ed il Sorastant, provvedono all'assunzione a tempo determinato di personale insegnante seguendo l'ordine di graduatoria del circolo o delle scuole ladine, fatti salvi gli eventuali diritti di precedenza e tenuto altresì presente che non possono essere assunti insegnanti che hanno compiuto i 65 anni di età con il raggiungimento dell'anzianità minima contributiva.

Gli aspiranti che non hanno raggiunto l'anzianità minima contributiva, possono essere assunti a condizione che detta anzianità minima contributiva venga raggiunta entro e non oltre il compimento del 70° anno di età. L'assunzione è subordinata alla tempestiva presentazione, da parte degli interessati, della propria posizione contributiva (estratto contributivo) rilasciato dall'ente previdenziale titolare della posizione assicurativa.

Le graduatorie hanno validità biennale. Fatte salve eventuali richieste di cancellazione definitiva dalla graduatoria nel frattempo pervenute, all'inizio del secondo anno scolastico di vigenza gli insegnanti sono ricollocati nella posizione d'ordine della graduatoria iniziale.

Nelle scuole dell'infanzia con due o più sezioni non è possibile sostituire gli insegnanti per i primi due giorni di assenza. A tale divieto è possibile derogare

motivatamente se dalla relativa applicazione risultasse compromessa l'organizzazione funzionale - didattica delle singole scuole. E' inoltre possibile derogare al divieto nel caso di assenza di insegnanti assunti esclusivamente per fronteggiare il prolungamento di orario e nel caso di assenza d'insegnanti supplementari. E' altresì possibile derogare al divieto nel caso di assenza di insegnanti addetti all'attività normale nelle scuole a due sezioni con numero di frequentanti superiore a 33, o nelle scuole a tre sezioni con numero di frequentanti superiore a 66; nelle scuole con quattro o più sezioni opera, in via generale, il divieto, salvo eccezioni relative ai singoli casi concreti (es. alta frequenza di alunni).

Nelle scuole ad una sezione non vige il suddetto divieto.

Alla sostituzione di personale assente si procede dopo la verifica del numero di bambini frequentanti e della possibilità di riorganizzare il servizio scolastico.

Nel periodo di assenza del bambino con difficoltà di cui all'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n.13, gli insegnanti supplementari a tempo determinato sono utilizzati nella scuola medesima o in altra scuola del circolo o, se inseriti nella graduatoria delle scuole ladine, nelle altre scuole site in comuni ladini della Valle di Fassa, anche per altre supplenze purché contenute nel periodo di assenza del bambino medesimo.

2. DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA

2.1 Sono depennati dalla graduatoria per l'intero anno scolastico, e non possono quindi essere assunti per il medesimo periodo, gli insegnanti che:

- a) presentano domanda di cancellazione dalla graduatoria;
- b) non accettano l'offerta di assunzione a tempo determinato, ancorché relativa a cumulo di incarichi nella stessa scuola, o la prosecuzione per proroga di un precedente incarico, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3 ;
- c) non si rendono rintracciabili telefonicamente, per cinque volte consecutive, in giornate diverse, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30, durante la quale, secondo quanto di seguito disposto, vige l'obbligo di reperibilità;
- d) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3, hanno rinunciato all'assunzione dopo l'accettazione o, senza giustificato e comprovato motivo, non hanno assunto servizio alla data stabilita o hanno abbandonato il posto di lavoro;
- e) non hanno presentato la documentazione di cui al successivo punto 6 entro il termine stabilito,
- f) accettano incarichi presso la scuola dell'infanzia equiparata successivamente alla sottoscrizione di contratti conferiti in prima o seconda sessione della convocazione..

2.2 Sono definitivamente depennati dalla graduatoria, non potendo quindi essere assunti per tutta la vigenza della stessa, gli insegnanti che, a conclusione della relativa procedura di accertamento e fatte comunque salve le responsabilità di carattere penale, sono riconosciuti responsabili di aver reso dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non rispondenti a verità; durante lo svolgimento della procedura di accertamento tali insegnanti sono sospesi per quanto riguarda l'eventuale chiamata.

Dei provvedimenti di cui a questo punto è data comunicazione all'interessato.

3. MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

L'insegnante conserva la propria posizione in graduatoria se, contestualmente alla chiamata, è in servizio, nella provincia di Trento, come insegnante presso altre scuole dell'infanzia o altre scuole di ogni ordine e grado, o come educatore presso nidi d'infanzia comunali, o come assistente educatore presso istituzioni scolastiche, o come assistente a indirizzo socio-assistenziale presso il "Centro per l'Infanzia" della Provincia autonoma di Trento (ex I.P.A.I.). In tali casi è obbligo dell'insegnante comunicare per iscritto al coordinatore pedagogico, o al Sorastant entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata offerta l'assunzione, la durata dell'assunzione e l'amministrazione o l'istituzione presso cui presta servizio. Se nella comunicazione rilasciata dall'insegnante o nella certificazione del datore di lavoro non è indicata la data di conclusione del rapporto, l'insegnante non è più interpellato fino a nuova dichiarazione di disponibilità. L'iniziale comunicazione deve essere integrata da idonea certificazione, da produrre entro i successivi tre giorni, anche via fax unitamente ad un documento di identità, fatta salva la possibilità di produrre fin da subito idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di mancata comunicazione scritta nel suddetto termine l'insegnante è cancellato dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso, e non può più essere assunto per il medesimo periodo. In caso di presentazione di documenti non rispondenti a verità, l'insegnante incorre nella sanzione di cui al punto 2.2 del precedente paragrafo.

Dei provvedimenti di cui a questo punto è data comunicazione all'interessato.

L'insegnante è altresì mantenuto in graduatoria, nel caso di mancata accettazione dell'offerta di assunzione relativamente agli incarichi su posti disponibili nella prima sessione della convocazione di inizio anno scolastico. In tal caso l'insegnante verrà convocato anche in seconda sessione.

Inoltre, l'insegnante mantiene la propria posizione in graduatoria se la mancata accettazione dell'offerta di assunzione o la mancata assunzione del servizio è dovuta a:

- a) malattia debitamente documentata entro il giorno successivo mediante presentazione del certificato medico;
- b) gravi e comprovati motivi, validamente documentati, entro il giorno successivo;
- c) proroga dell'incarico già accettato presso una scuola equiparata, presso un asilo nido o altra scuola di qualsiasi ordine e grado, della quale l'insegnante al momento dell'accettazione del contratto di assunzione presso la scuola dell'infanzia provinciale non ha ancora avuto conoscenza, validamente documentata, entro il giorno successivo.

Per garantire l'aggiornamento tempestivo della graduatoria in uso al circolo, la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) potrà essere inoltrata anche tramite fax, unitamente ad un documento di riconoscimento.

Gli insegnanti che hanno prestato servizio per almeno cinque mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario speciale (turistico), che non accettano l'assunzione in scuole a calendario ordinario nei mesi di giugno e settembre, sono mantenuti in graduatoria. Sono altresì mantenuti in graduatoria gli insegnanti che, avendo prestato servizio per almeno cinque mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario ordinario, non accettano l'assunzione in scuole a calendario speciale (turistico) nei mesi di luglio o agosto durante tali mesi, sono effettuate a tali

insegnanti le eventuali proposte di assunzione solo con riguardo a periodi successivi al termine da loro indicato.

4. PRECEDENZE E PRIORITA'

4.1 PRECEDENZE

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg., gli insegnanti risultati idonei in un concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli insegnanti delle scuole dell'infanzia della Provincia di Trento godono di precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo determinato. La precedenza assoluta opera a favore degli insegnanti inclusi in graduatoria anche se l'idoneità è conseguita nel corso del biennio di vigenza della graduatoria.

Nelle assunzioni a tempo determinato godono di precedenza in subordine ai suddetti insegnanti, quelli che sono risultati idonei nel concorso riservato per titoli ed esame-colloquio indetto ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento.

Gli insegnanti che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta in scuole site nei comuni ladini, mòcheni o cimbro di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 come previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, devono farne specifico richiamo nell'apposito allegato alla domanda, autodichiarando il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena o cimbra rilasciato dalle competenti commissioni di cui al comma 4 del suddetto articolo 21, o allegando la relativa documentazione. Nelle assunzioni a tempo determinato in tali scuole è assicurata la precedenza assoluta al personale insegnante anche se il relativo requisito di conoscenza della lingua e della cultura è conseguito dopo l'approvazione delle graduatorie, purché entro il periodo di validità delle stesse, a condizione che gli interessati ne facciano richiesta con relativa documentazione da presentare al relativo circolo di coordinamento entro e non oltre il 1° settembre.

I candidati che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari della scuola dell'infanzia), in scuole in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 13/1977 devono farne specifico richiamo nell'apposito allegato alla domanda, autodichiarando ovvero provvedendo ad allegare la pertinente documentazione comprovante il possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, degli articoli 13, 14 e 15 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1074, dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 per assicurare la continuità educativa, gli insegnanti supplementari da assumere a tempo determinato su posto vacante hanno, a parità di titoli, diritto di precedenza nell'assunzione per la stessa scuola nella quale è inserito il bambino effettivamente seguito nel corso dell'anno scolastico precedente per un periodo consecutivo comprendente almeno gli ultimi 145 giorni dell'anno scolastico

di riferimento. Tale precedenza opera solo con riguardo all'orario di insegnamento supplementare sul soggetto con difficoltà.

4.2 PRIORITA'

Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, l'attestazione dello stato di handicap comporta il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'articolo 21 di tale legge prevede per gli insegnanti portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi e con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. L'articolo 33 prevede priorità di scelta riguardo agli insegnanti (genitori, affidatari o familiari) che assistono con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ovvero loro stessi handicappati in situazione di gravità.

Gli insegnanti che intendono usufruire di quanto disposto dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992 presentano ai circoli di coordinamento, entro il 1° agosto, idonea documentazione, circa i benefici spettanti secondo quanto risulta dal verbale rilasciato dall'apposita commissione medica di cui all'articolo 4 della medesima legge, qualora non già prodotta in sede di presentazione della domanda per l'inclusione nelle graduatorie delle scuole dell'infanzia provinciali.

Qualora tale documentazione venga presentata in corso d'anno, la priorità nella scelta della sede, secondo quanto previsto dalle disposizioni sopra citate, potrà essere fatta valere, a far data dal giorno successivo alla presentazione della citata documentazione al circolo di coordinamento, per le disponibilità successive a tale data.

5. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INSEGNANTE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO

Nei casi in cui si deve procedere a più assunzioni aventi la stessa decorrenza, il coordinatore pedagogico o il Sorastant, sempre nel rispetto della graduatoria, delle eventuali precedenza e nei limiti concessi dallo svolgimento di un servizio scolastico adeguato alle necessità, consente agli insegnanti con migliore posizione in graduatoria, e fatti salvi i diritti di cui agli articoli 21 e 33 della legge 104/1992, la scelta della sede di maggior gradimento tra quelle disponibili nello stesso giorno.

Anche al fine di permettere tale scelta, gli insegnanti assenti sono tenuti a comunicare la propria assenza alla struttura organizzativa/amministrativa cui afferisce la scuola di assegnazione (circolo di coordinamento o Istituto comprensivo Ladino di Fassa), con la massima tempestività e comunque non oltre le ore 8.30 del giorno in cui inizia l'assenza, salvo oggettive, gravi e documentate impossibilità di rispettare detto termine, qualunque sia il proprio orario di servizio giornaliero, compreso quello a copertura del tempo prolungato. L'osservanza di tale disposizione rientra tra gli obblighi del personale insegnante.

Il coordinatore pedagogico o il Sorastant procede alle assunzioni, a partire dalle ore 8.30, nel rispetto della scelta delle sedi disponibili in quel momento e per le quali

ritiene necessario e possibile provvedere all'assunzione senza ulteriori accertamenti della situazione scolastica.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno pertanto essere telefonicamente reperibili al numero indicato nella domanda, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30. Qualora non sia stato possibile reperire l'aspirante avente diritto all'assunzione, sarà contattato per l'offerta del posto l'insegnante che segue in graduatoria. L'insegnante che non si rende rintracciabile telefonicamente per cinque volte consecutive in giornate diverse nella suddetta fascia oraria, è depennato dalla graduatoria.

Nei casi in cui deve essere conferito un incarico la cui durata conosciuta al momento del conferimento è superiore a trenta giorni e non si riesce a contattare telefonicamente nella fascia oraria di reperibilità (dalle ore 8.30 alle ore 10.30) l'insegnante avente diritto per posizione di graduatoria, si provvede ad inviare allo stesso un avviso telegrafico con il quale gli viene offerta l'assunzione per la sede disponibile o, in caso di più sedi, per quella che, a giudizio del soggetto conferente, viene ritenuta più favorevole. L'avviso telegrafico deve indicare il termine concesso (giorno ed ora) per assumere servizio, nonché l'avvertimento che la mancata accettazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione e il depennamento dalla graduatoria.

Se l'aspirante all'assunzione è residente/domiciliato in un comune che dista più di 300 chilometri dalla sede della struttura amministrativa alla quale fa riferimento la graduatoria in cui è stato richiesto l'inserimento (circolo di coordinamento o Istituto comprensivo Ladino di Fassa), il medesimo non sarà interpellato per i contratti di durata conosciuta al momento del conferimento inferiore a trenta giorni.

In via del tutto eccezionale, qualora se ne presenti la necessità per garantire la regolarità del servizio, è consentito far ricorso ad assunzioni a tempo determinato anche oltre l'orario stabilito per la fascia oraria di reperibilità (dalle ore 8.30 alle ore 10.30), senza reinterpellare gli insegnanti precedentemente interpellati. L'incarico di durata inferiore ai trenta giorni viene assegnato al primo insegnante reperibile

L'incarico di durata uguale o superiore a trenta giorni, è assegnato, per una giornata, al primo insegnante reperibile, e riassegnato il giorno successivo seguendo l'ordine di graduatoria. In questo caso, fino all'assunzione in servizio dell'avente diritto, viene confermato il primo insegnante che ha assunto servizio. La mancata reperibilità, al di fuori della fascia prevista, non viene conteggiata nel numero delle chiamate.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ASSUNZIONE

Entro quindici giorni dalla data dell'assunzione a tempo determinato, l'insegnante deve presentare, a propria scelta, o l'autocertificazione in carta semplice o la documentazione, in carta semplice, in originale o in copia autenticata, relativamente al possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- godimento dei diritti politici;
- posizione in ordine agli obblighi di leva;
- assenza da condanne penali interdicensi la nomina.

Nel caso in cui il termine scade in un giorno di sabato o festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La documentazione deve essere presentata in occasione del primo contratto di assunzione ed ha validità per il biennio di vigenza della graduatoria.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, nei termini e con le modalità prescritte, comporta il depennamento dalla graduatoria e la mancata stipulazione del contratto di assunzione, ovvero, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione del medesimo.

La Provincia procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora emerga la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, l'insegnante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, viene sospeso dall'eventuale rapporto di lavoro in essere e dall'eventuale chiamata di assunzione; in caso di conclusione del procedimento disciplinare in senso a lui sfavorevole, l'insegnante è depennato dalla graduatoria e l'eventuale rapporto in essere è risolto.

7. DURATA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Il coordinatore pedagogico o il Sorastant, procede alle assunzioni a tempo determinato, secondo le seguenti indicazioni:

- a) l'assunzione a tempo determinato è effettuata per il periodo strettamente richiesto dall'attività didattica e comunque per non meno di un'ora e mezza giornaliera, provvedendo, compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio, a conferire con contratti distinti ad un unico insegnante più incarichi ad orario ridotto fino al massimo dell'orario settimanale intero di venticinque ore.

Il cumulo di più incarichi ad un unico insegnante può riguardare incarichi nella medesima scuola oppure incarichi in scuole diverse.

Fino alla concorrenza del limite massimo dell'orario intero è altresì possibile, per far fronte a temporanee e documentate necessità, provvedere all'integrazione della prestazione lavorativa stabilita in contratto, anche per una quantità oraria inferiore ad un'ora e mezza giornaliera.

L'eventuale cumulo o integrazione non deve risultare di pregiudizio ad un'adeguata organizzazione del servizio scolastico. La scelta dell'insegnante cui affidare il cumulo di incarichi o l'integrazione dell'orario avviene, se compatibile con l'organizzazione scolastica, nel rispetto della graduatoria;

- b) per garantire la continuità didattica, nel caso di più periodi di assenza di un insegnante succedutisi senza soluzione di continuità, l'assunzione è prorogata o assegnata all'insegnante sostituto fino al rientro in servizio dell'insegnante assente, fatto salvo il caso in cui sia possibile ricorrere ad un insegnante supplementare disponibile nella scuola o in altra scuola del circolo per temporanea assenza del bambino. Qualora più insegnanti abbiano successivamente provveduto alla sostituzione dell'insegnante inizialmente assente, l'assunzione è prorogata all'insegnante che risulta avere la maggior presenza in effettivo servizio. In ipotesi di più insegnanti con uguale presenza in effettivo servizio, la prosecuzione del contratto di assunzione opera a favore

dell'insegnante, tra questi, ultimo assunto su quel posto. Ai soli fini della proroga del contratto si considera in effettivo servizio anche l'insegnante che in base alle vigenti norme di legge non può assumere servizio.

La proroga del contratto di assunzione, oltretutto nelle ipotesi di prosecuzione dell'assenza dell'insegnante, è possibile in tutti i casi di ininterrotta disponibilità, anche per cause diverse dall'assenza, del medesimo posto.

La proroga del contratto all'insegnante assunto in qualità di insegnante supplementare può essere effettuata anche qualora risulti temporaneamente assente il bambino con difficoltà purché l'assenza del bambino non sia superiore o uguale al periodo di proroga.

La mancata accettazione della proroga equivale a rinuncia senza giustificato motivo, per la quale è previsto il depennamento dalla graduatoria;

- c) si procede a conferma, anziché a proroga, allorché, all'interno del periodo di assenza, l'insegnante titolare risulta giuridicamente in servizio (e, pertanto non sostituibile con supplenza) in giornate nelle quali il servizio di scuola dell'infanzia non è erogato secondo il calendario annuale di funzionamento della scuola (ad esempio, allorché ad un periodo di assenza per malattia concludentesi di venerdì ne segue un altro a partire dal lunedì successivo determinato da altra causa, quale un congedo parentale e l'insegnante titolare risulta giuridicamente in attività di servizio nelle giornate intermedie di sabato e domenica di non funzionamento dell'attività didattica).

Qualora tra le assenze dell'insegnante, o comunque nella disponibilità del posto, vi sia soluzione di continuità in coincidenza con i periodi di sospensione dell'attività didattica, l'assunzione va confermata all'insegnante precedentemente assunto, secondo i criteri e le modalità già previsti per la proroga. L'accettazione della conferma non è obbligatoria qualora l'insegnante scelga una diversa e contestuale proposta di assunzione.

Per "periodi di sospensione dell'attività didattica" si intendono i periodi di sospensione della scuola per le vacanze natalizie e pasquali, quelli deliberati dal comitato di gestione su calendario stabilito dalla Giunta provinciale che determinano una interruzione del servizio superiore a tre giorni, nonché il mese di giugno per le scuole a calendario turistico. Non sono invece considerate sospensioni dell'attività didattica le giornate di sabato e domenica, la festa del Santo Patrono, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre.

In caso di proroga o di conferma delle precedenti assunzioni a tempo determinato, non si applica il divieto di sostituire per i primi due giorni di assenza;

- d) non si procede alle assunzioni di personale a tempo determinato per l'ora in cui l'insegnante si assenta per allattamento.

Limitatamente ai casi in cui nella medesima scuola si verificano assenze per allattamento di almeno due ore, si può provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato per la copertura della relativa assenza.

All'incaricato assunto per la sostituzione dell'insegnante assente per allattamento sono assegnate le rimanenti ore in caso di assenza della titolare per l'intero orario di servizio.

E' possibile derogare al divieto di cui sopra nei casi in cui l'assenza riguarda insegnanti assunti con orario ridotto per il servizio di orario prolungato, nonché insegnanti supplementari assegnati alle scuole per la presenza di bambini con

difficoltà, qualora la loro assenza comporti grave compromissione dell'attività didattica. La sostituzione deve avvenire per il tempo strettamente necessario e non può, di norma, dare origine a nuove assunzioni qualora sussista la possibilità di integrare la prestazione lavorativa del personale insegnante già in servizio nella scuola.

8. PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali, si possono suddividere in relazione al tempo in cui vengono effettuate, in assunzioni di inizio anno scolastico e assunzioni in corso d'anno scolastico.

8.1 ASSUNZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

Le assunzioni d'inizio anno scolastico possono essere effettuate in due distinte e successive sessioni di chiamata da attuare, di norma, nell'arco temporale che va dal ventesimo giorno del mese di agosto al primo giorno di scuola del mese di settembre.

In prima sessione della convocazione il coordinatore pedagogico o il Sorastant, provvede alle assunzioni a tempo determinato per la copertura di tutti i posti, anche tra loro convenientemente cumulati, noti fino a quel momento come disponibili dal 1° settembre nelle scuole a calendario ordinario e dal 1° ottobre nelle scuole a calendario speciale (turistico).

All'insegnante che accetta, in prima o seconda sessione della convocazione, un incarico nella scuola a calendario speciale (turistico) con decorrenza degli effetti del contratto d'assunzione differita al giorno di inizio dell'attività scolastica in quella scuola, non sono offerti fino a tale data altri incarichi d'insegnamento

In seconda sessione, per il conferimento dei posti ancora disponibili, rifiutati o rinunciati in sede di prima sessione, sono interpellati, secondo l'ordine di graduatoria, gli insegnanti già convocati in prima sessione che hanno rifiutato e quelli ai quali non è stata effettuata alcuna proposta contrattuale, e gli insegnanti appositamente convocati per la seconda sessione.

Limitatamente ai posti per i quali è discrezionalmente ritenuta necessaria la copertura, sono altresì offerti in seconda sessione della convocazione, anche interpellando insegnanti non convocati, in deroga alla graduatoria e per la sola giornata di inizio anno scolastico, i posti della cui disponibilità si è venuti a conoscenza successivamente al momento dell'offerta in prima sessione e quelli semmai non conferiti nella medesima sessione a causa della mancata accettazione da parte degli insegnanti convocati.

Gli insegnanti convocati, qualora non intervengano personalmente, possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, dal coordinatore pedagogico o dal Sorastant. La persona delegata alla scelta della sede, all'accettazione o alla rinuncia dell'incarico offerto deve essere munita di apposita delega (delega speciale) unitamente a copia di un documento di identità dell'insegnante rappresentato e ad un proprio documento di riconoscimento, tutti in corso di validità. Ferma restando la possibilità per l'insegnante di farsi rappresentare anche in sede di seconda sessione, e

cioè il primo giorno di scuola del mese di settembre, corre comunque per il medesimo l'obbligo di assumere servizio, in caso di accettazione dell'incarico offerto, il giorno stesso all'ora indicata dal coordinatore pedagogico o, relativamente agli incarichi nelle scuole ladine, dal Sorastant.

Gli insegnanti che, in sede di prima sessione della convocazione, contestualmente alla proposta, rifiutano l'incarico offerto su posti disponibili verranno richiamati nella seconda sessione. Parimenti sono mantenuti in graduatoria, gli insegnanti che, in sede di seconda sessione della convocazione, contestualmente alla proposta, rifiutano l'incarico offerto su tutti i posti disponibili.

L'avviso di convocazione è dato agli insegnanti con congruo preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r. o telegramma, indicante la data ed il luogo fissato per la presentazione.

La mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo, personalmente o a mezzo delega, fa decadere l'insegnante dal diritto di assunzione ed equivale a rinuncia senza giustificato motivo, per la quale è previsto il depennamento dalla graduatoria.

Le assunzioni relative ai posti conferiti in sede di prima o seconda sessione della convocazione hanno la decorrenza giuridica ed economica specificata in contratto.

8.2. PROCEDURA NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO

Per le restanti assunzioni nel corso dell'anno scolastico di personale insegnante a tempo determinato, comprese quelle del primo giorno di scuola qualora la seconda sessione della convocazione di inizio anno sia stata effettuata in un giorno del mese di agosto, si procede con le seguenti modalità:

- a) se l'insegnante avente diritto, interpellato telefonicamente, accetta l'assunzione, lo stesso viene invitato contestualmente a presentarsi in servizio nel giorno e ora indicati. Nel caso di notevole distanza del domicilio eletto dalla sede scolastica offerta, all'insegnante che accetta l'assunzione può essere concesso il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede, che non potrà comunque superare le 24 ore dal giorno e dall'ora indicati per assumere servizio;
- b) se l'insegnante, interpellato telefonicamente, non accetta l'assunzione, fatte salve le ipotesi di mantenimento in graduatoria di cui al precedente punto 3. allo stesso viene comunicata la decadenza dal diritto all'assunzione e il suo depennamento dalla graduatoria. Del relativo provvedimento è data comunicazione all'interessato;
- c) delle proposte di assunzione a tempo determinato effettuate a mezzo telefono, sono registrate la data e l'ora della comunicazione, la persona che ha dato risposta, l'eventuale accettazione o mancata accettazione, nonché, per quest'ultima ipotesi, la motivazione del rifiuto. Analogamente è registrata la mancata risposta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata;

d) la nomina dell'insegnante interpellato telefonicamente, che in base alle vigenti norme di legge non può assumere servizio (es. assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio) ha, nei limiti di durata della stessa:

a) sempre effetti ai fini giuridici

b) effetti ai fini economici secondo le seguenti modalità:

b1) con erogazione dell'indennità di maternità qualora più favorevole rispetto alla retribuzione virtualmente spettante;

b2) con erogazione di una integrazione dell'indennità di maternità, qualora la retribuzione virtualmente spettante sia più favorevole, pari alla differenza tra le due misure.

Qualora non vi sia godimento dell'indennità di maternità, la nomina ha sempre effetto sia ai fini giuridici che economici. L'indennità rimane in ogni caso determinata nella misura attribuita con riferimento all'ultimo periodo di lavoro con retribuzione effettiva;

e) nel caso in cui l'assunzione abbia decorrenza immediata e all'insegnante sia stato concesso di poter assumere servizio il giorno successivo (notevole distanza del domicilio dalla sede scolastica), ovvero nel caso in cui si debba conferire un incarico di durata superiore ai trenta giorni per il quale non sia stato possibile contattare telefonicamente l'avente diritto, per cui si è provveduto ad inviare avviso telegrafico, si procede, nelle more della procedura di assunzione dell'avente diritto, ad assumere provvisoriamente il primo insegnante reperibile in ordine di graduatoria, il quale non può esimersi dall'accettare l'assunzione. Allo stesso viene data informazione che l'assunzione è effettuata in deroga all'ordine di graduatoria e che, pertanto, la stessa viene a cessare qualora assuma servizio l'insegnante già interpellato, ovvero altro successivo insegnante avente diritto per ordine di graduatoria;

f) esaurita la graduatoria, qualora cioè non sia più possibile reperire dalla stessa insegnanti disponibili, il coordinatore pedagogico o il Sorastant, provvederà ad assumere altro personale, facendo riferimento alle domande di assunzione pervenute "fuori graduatoria", a decorrere dal 1° luglio di ogni anno: i titoli d'accesso sono il diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia, il diploma rilasciato da scuola magistrale, da istituto magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o altri diplomi ad esso dichiarati corrispondenti o equipollenti purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 e il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale.

Le priorità di assunzione rispettano i seguenti criteri:

1. la data di presentazione (ordine di numero del protocollo) per le domande consegnate a mano, o pervenute singolarmente a mezzo posta;
2. in caso di contestuale arrivo a mezzo posta di più domande, è considerata la votazione conseguita al diploma; in caso di parità di votazione è considerata la minore età dell'insegnante.

Le domande di assunzione fuori graduatoria possono essere redatte utilizzando il modello appositamente predisposto ed essere presentate anche a più circoli di coordinamento pedagogico e all'Istituto comprensivo Ladino di Fassa.

L'insegnante depennato dalla graduatoria di circolo o delle scuole ladine può presentare domanda di assunzione fuori graduatoria, salvo qualora il depennamento sia avvenuto per dichiarazioni non rispondenti a verità oppure

come conseguenza prevista all'art. 56 comma 11 del CCPL vigente (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo);

- g) per assicurare la regolarità del servizio di scuola dell'infanzia nei comuni ladini, il Sorastant, esaurita la graduatoria per le scuole di competenza, effettua le assunzioni necessarie facendo ricorso agli insegnanti "fuori graduatoria", tra questi provvedendo, secondo la relativa posizione in elenco, ad offrire prioritariamente il posto ai richiedenti non inseriti nella graduatoria del circolo di coordinamento n. 1 e, ad avvenuto esaurimento della disponibilità di questi, ai richiedenti inseriti nella predetta graduatoria del circolo n. 1.

Il rifiuto ad assumere servizio in una scuola ladina da parte degli insegnanti "fuori graduatoria" per le scuole ladine e contemporaneamente inseriti nella graduatoria del circolo di coordinamento n. 1 non comporta il deprezzamento dalla graduatoria di quest'ultimo circolo.

Altresì, l'accettazione del posto in una scuola ladina in qualità di "fuori graduatoria" consente il mantenimento nella graduatoria del circolo di coordinamento n. 1 e, ai fini della gestione della graduatoria, la stessa è considerata in modo analogo all'accettazione del posto in una scuola afferente il circolo;

- h) agli insegnanti iscritti nelle graduatorie definitive vigenti è consentito presentare domanda "fuori graduatoria" ai Circoli a cui sono interessati, fermo restando i criteri di priorità per le assunzioni definiti al punto 8.2 paragrafo f).

Con riferimento agli insegnanti iscritti nella graduatoria definitiva di circolo che si inseriscano in qualità di "fuori graduatoria" in altri circoli, si evidenzia che:

1. il rifiuto ad assumere servizio in qualità di insegnante fuori graduatoria non comporta nessuna conseguenza per quanto riguarda la graduatoria definitiva di circolo;
2. qualora venga instaurato un rapporto di lavoro in qualità di "fuori graduatoria" non è consentito abbandonarlo per stipulare un altro contratto in altro circolo;
3. l'integrazione oraria, degli insegnanti con contratto con orario ridotto, può avvenire solo nel circolo in cui si ha in essere il contratto stesso.

9. ATTIVITA' ED INCARICHI COMPATIBILI

Ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il personale insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, indipendentemente dall'orario di lavoro, può svolgere qualsiasi attività, autonoma, professionale o subordinata. Tale attività deve essere previamente autorizzata dal Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione. Per la richiesta di autorizzazione deve essere utilizzato l'apposito modulo.

Il medesimo personale insegnante può altresì assumere, senza necessità di autorizzazione preventiva, altri incarichi di insegnamento presso enti sia pubblici che privati, anche con altri contratti di lavoro subordinato, purché la somma dei carichi orari di lavoro non superi l'orario massimo settimanale di insegnamento previsto (25 ore settimanali). Con la Provincia di Trento l'insegnante può instaurare contemporaneamente altri rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole

primarie, nel limite delle 25 ore settimanali d'insegnamento ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 2150 del 29/08/2008.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Il rapporto di lavoro del personale insegnante assunto a tempo determinato è attualmente disciplinato dal vigente contratto collettivo del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, nonché dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n.7, e dal D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/leg., e successive modifiche ed integrazioni.